

**Atto Camera: 2950**

**Proposta di legge: "Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali"**

**Relazione illustrativa**

Onorevoli Colleghi! - Crescita economica, imprenditoria giovanile e promozione del patrimonio artistico e culturale italiano rappresentano importanti obiettivi per il futuro del nostro Paese. Tuttavia, riscontriamo ogni giorno come gran parte del patrimonio artistico e culturale italiano non sia sufficientemente valorizzato, con gravi conseguenze sul piano della crescita economica e, indirettamente, sulle opportunità imprenditoriali e occupazionali dei giovani, spesso depositari di un grande patrimonio di energie, competenze e talento.

Valorizzare tali asset riveste dunque un'importanza strategica per il nostro Paese. Si consideri, infatti, che in Europa, cultura e creatività offrono lavoro a più di 6 milioni di persone, partecipando in termini di PIL europeo con una quota del 7%. In Italia, invece, l'intera filiera culturale vale 214 miliardi di euro: il 15,3% del valore aggiunto nazionale. Le imprese che operano in questo senso sono 443.458, il 7,3% del totale. A queste si deve il 5,4% della ricchezza prodotta nel nostro Paese. Si tratta di 74,9 miliardi di euro, che raggiungono gli 80 (5,7% dell'economia nazionale) se includiamo istituzioni pubbliche e non profit.

La presente proposta di legge è dunque finalizzata alla promozione dell'imprenditoria giovanile nel settore culturale e all'applicazione di strumenti giuridici innovativi per la valorizzazione e tutela dei beni culturali.

L'articolo 1 della presente legge introduce la figura della Start-up culturale: una start-up innovativa avente come oggetto sociale esclusivo la promozione dell'offerta culturale nazionale attraverso lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche

mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di software originali, afferenti le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Nella definizione si effettua un chiaro rimando all'art. 1 Legge 22 aprile 1941 n. 633 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

La figura giuridica creata è dunque ricompresa nella definizione legale di start-up innovativa ma, in presenza della particolare vocazione della stessa, sono previsti speciali incentivi e agevolazioni, così come recentemente introdotto per le start-up a vocazione sociale ed a vocazione turistica.

L'articolo 2 prevede una serie di misure incentivanti per le start-up culturali costituite da persone fisiche di età inferiore a 35 anni. Tali agevolazioni consistono, in particolare, nell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, dei diritti erariali e delle tasse di concessione governativa. Si prevede inoltre, in presenza di determinati requisiti, un credito di imposta pari al 65% per l'acquisto di mezzi tecnologici e digitali.

Si prevede inoltre che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali identifichi all'interno di ogni Soprintendenza uno o più locali utilizzabili gratuitamente, con le modalità e alle condizioni indicate con apposito Regolamento, da parte delle start-up culturali costituite o operanti nell'ambito del territorio di competenza.

Gli articoli 3 e 4 prevedono, infine, l'utilizzazione dello strumento del crowdfunding per la valorizzazione e tutela dei beni culturali.

In particolare, l'articolo 3 introduce nel Testo unico delle Disposizioni in materia finanziaria la definizione di "portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e tutela dei beni culturali" consistente in una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative culturali e di donazioni in favore di Enti pubblici che gestiscono beni

culturali. La gestione di tali portali viene affidata ai soggetti già disciplinati dalla legge, senza alcuna aggiunta di oneri di qualsiasi natura.

Con l'introduzione di tale disposizione si ottengono due ordini di risultati. Il primo è la creazione di un canale di finanziamento privilegiato per le start-up culturali, data la finalità di interesse generale che esse perseguono. Il secondo è la predisposizione di un importante canale di raccolta di risorse da parte di privati da destinarsi alla valorizzazione e tutela dei beni culturali. Tale sistema si basa principalmente su piccole donazioni effettuate da visitatori, spettatori o utenti tramite i propri dispositivi di comunicazione mobile (ad esempio tablet e smartphone) mediante l'utilizzo della rete Internet. Tale soluzione, in un periodo storico di limitatezza delle risorse economiche pubbliche, può rappresentare un'importante fonte di finanziamento per gli Enti chiamati alla gestione dei beni culturali e portare, conseguentemente, ad un potenziamento dell'offerta turistica e culturale nazionale. In effetti, l'Italia ha registrato, negli ultimi anni, notevoli difficoltà nel disporre di risorse pubbliche da destinare alla conservazione, gestione e valorizzazione del nostro patrimonio; si pensi soltanto che il taglio dei finanziamenti statali ai musei è stato, dal 2008 ad oggi, circa del 20% (in media). Proprio questo calo complessivo di contributi, ha determinato, in maniera sempre più forte, quel fenomeno conosciuto come mecenatismo moderno, che vede grandi imprese investire su monumenti o iniziative di cospicuo valore. È il caso, uno dei più noti, del progetto di restauro del Colosseo, finanziato da Tod's con una somma, disposta da Diego della Valle, di circa 25 milioni di euro. E ancora più recente, il restauro della Fontana di Trevi e di altri noti siti della Capitale, che ha visto Fendi impiegare 2 milioni 180mila euro.

L'articolo 4, infine, introduce l'obbligo per una serie di soggetti qualificati di realizzare un programma di raccolta di capitali per la valorizzazione e tutela dei beni culturali di appartenenza, come sopra descritto, al fine di rendere concretamente operanti le disposizioni sopra descritte. Si prevede, infine, la realizzazione di apposite campagne di

comunicazione istituzionale, sia tramite strumenti digitali che attraverso appositi pannelli informativi situati in prossimità dei beni culturali, finalizzate a rendere nota a cittadini e turisti l'esistenza di tali programmi.

-----

## **CAPO I - Misure incentivanti per le imprese culturali**

### **Art. 1 - Start-up culturali**

1. Sono start-up culturali le start-up innovative di cui all'art. 25 Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 così come convertito da Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni che hanno come oggetto sociale esclusivo la promozione dell'offerta culturale nazionale attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di software originali, afferenti uno o più dei seguenti ambiti:

a) le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;

b) il patrimonio culturale italiano così come definito all'art. 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

### **Art. 2 - Misure incentivanti**

1. Le start-up culturali, qualora siano costituite almeno in misura pari all'80% da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto della costituzione della

medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

2. Le start-up culturali che, entro un anno dalla data di costituzione, si dotano delle tecnologie e degli strumenti digitali necessari a fornire i servizi indicati dall'articolo 1 della presente legge godono di un credito d'imposta pari al 65% dei costi sostenuti fino ad un massimo di Euro [omissis]. Tale percentuale è aumentata al 75% se la start-up ha sede in una delle Regioni Obiettivo Convergenza dell'Unione Europea.

3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono considerate eleggibili le seguenti spese:

- a) spese per l'acquisto di software e tecnologie innovative;
- b) spese per la comunicazione web e la relativa consulenza;
- c) spese per l'iscrizione a piattaforme di crowdfunding.

4. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali identifica all'interno di ogni Soprintendenza uno o più locali, dislocati in modo omogeneo all'interno del territorio nazionale, utilizzabili gratuitamente con le modalità e alle condizioni indicate con apposito Regolamento, da parte delle start-up culturali costituite o operanti nell'ambito del territorio di competenza.

5. Alle start-up culturali consorziate con gli Enti di cui all'art. 4 comma 1 della presente legge per lo sviluppo e/o manutenzione dei relativi siti web web, software e tecnologie innovative non è richiesto alcun corrispettivo per lo sfruttamento commerciale dei relativi open-data, con riferimento all'art. 1, comma 6, del Decreto legislativo 18 maggio 2015 n. 102.

6. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 per la durata di due anni.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a xxx milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, si provvede mediante [omissis].

**CAPO II - Crowdfunding per la valorizzazione e tutela dei beni culturali**

**Art. 3 - Raccolta di capitali per la valorizzazione e tutela dei beni culturali**

1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle

Disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«5-undecies. Per "portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e tutela dei beni culturali" si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative culturali e di donazioni da parte di enti pubblici che gestiscono beni culturali.»

2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto decreto è inserito il seguente:

«Capo III-quinquies. Gestione di portali per la raccolta di capitali per la valorizzazione e tutela dei beni culturali.

Articolo 50-sexies (Gestione di portali per la raccolta di capitali per la valorizzazione e tutela dei beni culturali).

Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal capo precedente.»

**Art. 4 - Programma e campagna di crowdfunding per la valorizzazione e tutela dei beni culturali**

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali si dotano entro il 1° gennaio 2016 di un programma di raccolta di capitali per la valorizzazione e tutela dei beni culturali di appartenenza. Tale programma deve necessariamente prevedere l'iscrizione ad un portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e tutela dei beni culturali. La presente disposizione si applica anche agli

Enti privati che hanno in gestione beni del patrimonio culturale italiano così come definito dall'art. 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali promuove entro il 1° giugno 2016 una campagna di comunicazione mediante strumenti digitali al fine di rendere nota l'esistenza dei programmi di raccolta di capitali per la valorizzazione e tutela dei beni culturali elaborati ai sensi del primo comma del presente articolo. Esso predispone inoltre un'apposita sezione del proprio sito web nel quale pubblica le informazioni relative all'ammontare e all'utilizzo delle risorse reperite dagli Enti di cui al comma 1 del presente articolo e dalle start-up culturali attraverso lo strumento del crowdfunding, le quali devono essere comunicate al Ministero con cadenza almeno semestrale mediante procedura telematica.

3. Le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali rendono nota l'esistenza dei programmi di raccolta di capitali per la valorizzazione e tutela dei beni culturali elaborati ai sensi del primo comma del presente articolo attraverso i propri siti internet ed apposite campagne di comunicazione. Tali campagne devono necessariamente prevedere l'installazione di pannelli informativi o l'introduzione di apposite sezioni all'interno dei pannelli informativi già presenti in prossimità dei beni culturali di appartenenza che consentano al visitatore, spettatore o utente di accedere in modo diretto, tramite dispositivi mobili, al relativo portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e tutela dei beni culturali.